

II Garante

Parere n. 17 del 26 novembre 2019

Oggetto: CONTESTAZIONE DA PARTE DI UNO STUDENTE NEI CONFRONTI DI UN DOCENTE PER PROCEDURA ED ESITO DI UN ESAME.

La Professoressa Associata (omissis) ha presentato al Garante un esposto nei confronti dello studente (omissis), già laureato e ora iscritto al corso di Laurea in (omissis).

La docente scrive che il 29 maggio 2019 lo studente ha partecipato alla prova scritta dell'esame (omissis). La prova scritta ha avuto esito 18/30 ma la prova orale si e' rivelata gravemente insufficiente. Lo studente si e' ripresentato alla sessione di Luglio. Stavolta lo scritto e' risultato insufficiente. (omissis)

Tra gli studenti la registrazione degli esami orali di altri candidati è prassi piuttosto diffusa allo scopo di preparare il proprio, e dunque qui si deve discutere solo della registrazione del breve colloquio tra la docente e lo studente. Va anzitutto chiarito che registrare di nascosto conversazioni cui si sia partecipato o cui si sia stati presenti è una pratica che secondo la legge e secondo la Cassazione – che si è espressa costantemente in questo senso – è lecita e non contraria a legge. Al contrario, sono molti i casi in cui un documento sonoro di questo genere ha rappresentato la prova di un fatto, in un processo penale o in altra sede (per esempio in caso di inchiesta giornalistica). Non c'è illegalità sotto alcun profilo.

Certo non è un comportamento leale e trasparente sul piano della correttezza e sul piano dei rapporti personali, ma non c'è una sola ragione per la quale non se ne debba tenere conto nella presente procedura.

Le parole rivolte dallo studente alla professoressa (omissis) sono registrate. E' possibile quindi farsi un giudizio in base a dati certi e non in base alle versioni dell'uno o dell'altra dei protagonisti.



La professoressa nel suo ricorso scrive che lo studente si è inizialmente avvicinato con fare minaccioso; che i suoi toni si sono via via alzati e sono diventati rabbiosi; che ha poi minacciato di rivolgersi alla Presidente del Corso di Laurea e al proprio avvocato; che poi allontanandosi ha imprecato e borbottato alcune male parole.

Chi scrive non ravvisa contenuti minacciosi nelle parole di (omissis), come sembrava in un primo tempo - prima che fosse disponibile la registrazione del colloquio - in base a quanto sostenuto dalla docente e in base al fatto che lo studente non contestava la versione della professoressa (omissis).

Il termine minaccia ha un ben preciso significato non solo in diritto ma prima ancora nella corrente accezione del termine. Minacciare significa prospettare un danno ingiusto, tentare di spaventare la vittima, di sopraffarla usando parole violente. L'illustrissimo Rettore potrà valutare tutto questo in base alla trascrizione della conversazione. Tra l'altro, prospettare di rivolgersi al Presidente del Corso di Laurea non è certo una minaccia

Dall'ascolto dei toni con cui le parole sono pronunciate il giudizio di chi scrive non è smentito. E' un confronto acceso, ma niente di più.

Escluse le minacce, però, il complessivo atteggiamento dello studente è stato certamente inappropriato.

Anche se si ritiene di avere ragione, se si pensa che l'insegnante abbia preso decisioni ingiuste o comunque contestabili, uno studente deve comportarsi in occasioni del genere in modo meno brusco. Per esempio, dire che l'insegnante ha fatto una cosa "fuorilegge" trattando in modo diverso situazioni uguali non è un linguaggio adeguato, anche se il termine era usato in risposta a quello identico rivolto (infondatamente, come si è visto) dalla docente. Anche dire "non ci comporta così", è scorretto; lo stesso, e anche peggio, vale per le parole finali, che non erano un insulto all' insegnante ma certo un'espressione pesante per dire "a caso, secondo capriccio".

E anche il registrare di nascosto il colloquio è indice di un già iniziale atteggiamento diffidente e polemico che poi si è



## concretizzato.

(omissis) tutto questo non lo nega, ed anzi è lui stesso a darne leale dimostrazione con il file audio. Non lo nega perché ritiene di avere solo reagito ad un trattamento deteriore rispetto ad altri candidati all'esame.

-----

Valutato l'episodio nella sua globalità, si deve riconoscere più di una attenuante allo studente. Il rifiuto della docente di recuperare solo per lui il risultato dello scritto gli è apparso – ed è sicuramente in buona fede quando lo sostiene - una ingiusta disparità di trattamento.

La professoressa scrive: "Ho gentilmente spiegato che l'esame si aggiorna ad ogni sessione e che la sua valutazione insufficiente alla prova scritta non consentiva di accedere all'orale". Come dire: non posso fare diversamente, è la regola.

In realtà dall'audio risulta che la professoressa, confermando quello che lo studente sosteneva, ha riconosciuto invece che ad altri studenti è stato consentito di mantenere fermo il risultato sufficiente ottenuto in un tentativo precedente e di ripetere solo l'orale. "E' una mia valutazione", dice la docente. Che dipende, aggiunge, da una complessiva valutazione della preparazione del candidato.

Naturalmente le valutazioni di ordine didattico sono prerogativa insindacabile del docente e non è consentita né possibile in questa sede nessuna valutazione in proposito. In ogni caso le notizie disponibili sono troppo poche. (omissis) aveva preannunciato una conferma da parte di altri studenti delle sue parole su una ricorrente disparità di valutazione da parte della professoressa (omissis). Così non è stato. Ha scritto al garante solo una studentessa, descrivendo una situazione – a suo dire notoria – di valutazioni ingiustificatamente differenti da parte della docente la quale, si dice, tratta con maggior favore gli studenti che hanno seguito le sue lezioni.

Ma su quest'ultimo punto non è certo possibile nessuna obiezione, e a questo si aggiunga che la Presidente del Corso (omissis) interpellata dalla studentessa ha risposto di non essere a conoscenza di disparità di trattamento da parte della



prof. (omissis).

Certo non compete agli studenti sindacare le valutazioni dei docenti, e in questo (omissis) ha torto anche per i toni usati. Ma lui era di fronte ad un fatto oggettivo (altri voti congelati, il suo no) e soprattutto non era tenuto a sapere che il docente in casi del genere ha un potere discrezionale.

Resta la questione della registrazione del colloquio, non illegale ma sleale verso la docente. Su questo sarà l'illustrissimo Rettore a decidere. Chi scrive, pur confermando che si tratta di una condotta sgradevole, ritiene che la cosa debba essere interpretata tenendo presente lo stato d'animo di (omissis). Il quale non era inizialmente mal disposto verso la docente, ma poi vide che per altri studenti il voto dello scritto era recuperato mentre per lui non era stato così. Di qui l'iniziativa della registrazione.

Per tutte queste ragioni, salvo diverso avviso dell'Ill.mo Rettore, si ritiene che lo studente (omissis) non debba subire sanzioni.

Il Garante dei diritti Sergio Materia

